

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 158 concernente il rendiconto dei contributi straordinari;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1, commi 128 e 129;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che «Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034»;

Visto il successivo comma 43 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione ai predetti commi 42 e 43 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019;

Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019, che prevede: «Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.».

Ritenuto necessario, in coerenza con quanto previsto dal citato comma 43 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevedere l'assegnazione dei contributi su base triennale;

Ritenuto necessario individuare criteri per assegnare le risorse prioritariamente ai Comuni che abbiano nel proprio territorio una densita' maggiore di popolazione caratterizzata da condizioni di vulnerabilita' sociale e materiale, con conseguenti fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

Ritenuto necessario limitare i contributi a favore dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia ed ai comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana, in considerazione della prioritaria necessita' di interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

Visto l'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con il seguente algoritmo: media aritmetica corretta dei valori normalizzati dei seguenti sette indicatori:

1) incidenza percentuale della popolazione di 25- 64 anni analfabeta e alfabeto senza titolo di studio;

2) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico;

3) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale;

4) incidenza percentuale della popolazione in affollamento grave;

5) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e piu' componenti;

6) incidenza percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e adulte;

7) incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non studenti;

Valutata l'opportunita' di dare prioritaria agli interventi presentati dai comuni che presentano un valore piu' elevato

dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) sopra richiamato;

Vista la legge del 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge Urbanistica» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967»;

Visto l'art. 117 della Costituzione che, al terzo comma, tra l'altro, prevede che la materia di governo del territorio è di legislazione concorrente per cui la potestà legislativa spetta alle Regioni mentre i principi fondamentali sono disposti con normativa nazionale;

Considerato che le legislazioni regionali prevedono per il governo del territorio che i Comuni siano provvisti di strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato con le procedure in esse riportate unitamente agli atti di programmazione degli interventi da realizzare in conformità allo strumento urbanistico;

Valutata l'opportunità di tener conto nelle valutazioni ex post degli interventi oggetto di finanziamento del miglioramento degli indicatori materiali ed immateriali, necessari a caratterizzare e a valutare la sostenibilità degli interventi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante il codice dei contratti pubblici;

Considerata l'esigenza di chiarire che in caso di risorse non assegnate, non utilizzate o revocate si procede allo scorrimento delle graduatorie valide pro tempore e che tale principio è applicabile a tutte le procedure previste nelle varie annualità dal comma 42 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente «lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2016, recante «Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che, ai sensi del comma 43 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori ai

sensi del predetto comma 43, e' effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Rigenerazione urbana - LB 2020 - comma 42»;

Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 26 novembre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Riccardo Fraccaro, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate.

2. Per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati piu' recenti disponibili per quanto attiene l'indicatore di cui all'art. 5, comma 2. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019.